



## **Assessorato Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste**

**Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste**

Regolamento (UE) n. 2021/2115.

Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027.

Intervento SRA16 “ACA 16 - conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma”

Sotto intervento 1

**Modalità e condizioni per la concessione del sostegno all’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL).**

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**



**REGIONE  
LAZIO**

## **INDICE DEGLI ARTICOLI MODIFICATI**

### **Riferimenti normativi**

**Articolo 3 – Ambito territoriale di intervento**

**Articolo 7 - Modalità e termini di presentazione della domanda di sostegno**

**Articolo 9 – Spese ammissibili, decorrenza**

**Articolo 10 – Obblighi e impegni del beneficiario**

**Articolo 12 – Realizzazione dell'intervento, varianti e proroghe**

**Articolo 14 – Presentazione domande di pagamento e modalità di rendicontazione della spesa**

**Articolo 16 – Controlli ex post**

## Riferimenti normativi

Convenzione sulla diversità biologica, approvata nel 1992 nella Conferenza di Rio de Janeiro delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo e ratificata con la legge 14 febbraio 1994, n.124

Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001 e ratificato con legge 6 aprile 2004, n.101

Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e ss.mm.ii.;

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE

Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (General Data Protection Regulation GDPR)

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai Piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013

Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013

Regolamento (UE) n. 2021/2289 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici

Regolamento (UE) n. 2021/2290 di esecuzione della Commissione, del 21 dicembre 2021, della Commissione, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del citato regolamento (UE) n. 2021/2115

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola Comune

Regolamento delegato (UE) 2022/126 della commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)

Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 della Commissione recante norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;

## ALLEGATO 1

Comunicazione interpretativa della Commissione (2006/C179/02) relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive “appalti pubblici”

Decisione C(2022) 8645 finale, del 2 dicembre 2022, con cui la Commissione Europea ha approvato il Piano strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia, nella versione 1.2;

Decisione C(2023) 6990 finale, del 23 ottobre 2023, con cui la Commissione Europea ha approvato, ai sensi dell'art. 119 del citato regolamento UE n. 2021/2115, il primo emendamento del Piano strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia, consolidato nella versione 2.0;

Decisione C(2024) 6849 finale, del 30 settembre 2024, con cui la Commissione Europea ha approvato, ai sensi dell'art. 119 del citato regolamento UE n. 2021/2115, il secondo emendamento del Piano strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia, consolidato nella versione 3.2;

Legge 23 dicembre 1986, n. 898 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo” e ss.mm.ii.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii

Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e successive modifiche ed integrazioni

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

Legge 1° dicembre 2015, n. 194, “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”

Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”

Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto” e ss.mm.ii.

Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 “Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”

D.M. n. 10255 del 22 ottobre 2018, recante criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della decisione C (2019) 3452 final del 14 maggio 2019

D.M. n. 1862 del 18 gennaio 2018 “Modalità di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”

D.M. n. 99707 del 1° marzo 2021, recante attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

## ALLEGATO 1

D.M. n. 0410727 del 4 agosto 2023, “Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116”

Piano Nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, che ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 14 febbraio 2008

Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l'agricoltura, adottate con decreto del MiPAAF 6 luglio 2012

Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal fondo sociale europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali”

Legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.

Legge regionale 1° marzo 2000, n.15, “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario” come modificata dall'articolo 68 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

Deliberazione del Consiglio regionale 28 settembre 2022, n. 6, “Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario (L.R. n. 15/2000). Quinquennio 2022 – 2027”

Deliberazione di Giunta regionale 29 settembre 2022, n. 783, “Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC per il periodo 2023-2027. Assegnazione delle risorse FEASR alla Regione Lazio per le politiche di sviluppo rurale, proiezioni di spesa e definizione del Documento Programmatorio dello Sviluppo rurale (DPSR) 2023-2027”

Deliberazione di Giunta regionale 12 gennaio 2023, n. 15, “Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027. Avvio dell'attuazione regionale della programmazione della PAC 2023-2027”

Deliberazione di Giunta regionale 7 febbraio 2023, n. 52, “Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023- 2027. DGR n. 15 del 12/01/2023 Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023- 2027. Istituzione del Comitato di monitoraggio regionale”

Deliberazione di Giunta regionale 20 luglio 2023, n. 391, “Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023- 2027. Modifiche al Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027 di cui alla DGR 15/2023”

**L'articolo 3 è così sostituito:**

**Articolo 3**  
***Ambito territoriale di intervento***

L'ambito territoriale di intervento è l'intero territorio regionale.

L'ambito territoriale è esteso all'intero territorio dello Stato italiano a condizione che:

- il Comitato di monitoraggio regionale del CSR 2023-2027 della Regione Lazio, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 52 del 7 febbraio 2023, abbia dato parere positivo, e sia stato modificato il CSR 2023/2027 della Regione Lazio riguardo agli interventi interessati;
- le operazioni riguardino le risorse genetiche autoctone iscritte nel Registro Volontario Regionale di cui all'articolo 2 della L.R. n. 15/2000; in caso di interventi esterni al territorio regionale che riguardino la stessa risorsa genetica, il rischio di doppio finanziamento è escluso mediante la stipula di appositi accordi tra Regioni/PPAA;
- l'importo complessivo delle operazioni non superi il 5% del sostegno FEASR destinato alla Regione Lazio. Al fine di permettere il monitoraggio della soglia del 5%, le spese previste e rendicontate per le attività realizzate al di fuori del territorio regionale devono essere presentate dal beneficiario in modo chiaramente distinto da quelle realizzate nel territorio regionale.

**L'articolo 7 “Modalità e termini di presentazione della domanda di sostegno”, primo capoverso, è così modificato:**

L'ARSIAL può accedere al finanziamento attraverso la presentazione di una o più domande di sostegno pluriennali (superiori a un anno) purché non sia superata la dotazione finanziaria indicata all'articolo 8 del presente documento, fatte salve eventuali integrazioni approvate dall'Autorità di Gestione. Il termine di presentazione dell'ultima domanda di sostegno è fissato al 31/08/2026, fatte salve eventuali proroghe concesse dall'Autorità di Gestione.

**Il paragrafo “Spese ammissibili” dell'articolo 9 “Spese ammissibili, decorrenza” è così sostituito:**

Spese ammissibili

- SP05 – Spese per collezioni di risorse genetiche vegetali e microbiche, locali e in particolare di quelle a rischio di estinzione, di specie vegetali annuali o pluriennali.
- SP06 - Spese per conservazione “in vivo” di nuclei di risorse genetiche animali locali a rischio di erosione genetica.
- SP08 – Spese per acquisto di servizi, funzionali alla realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento e pertinenti all'azione finanziata comprese quelle per l'affidamento agli agricoltori/coltivatori custodi di attività di moltiplicazione/conservazione in situ/on farm di risorse genetiche vegetali e agli allevatori custodi di attività di conservazione di razze animali a rischio di estinzione, diverse da quelle previste dall'Intervento SRA14 “Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica” e SRA15 “Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di erosione genetica”, entrambe realizzate in collaborazione con le Banche del germoplasma vegetale o animale.
- SP09 – Spese di gestione: spese per attività di formazione in percentuale del 5% della spesa di personale.
- SP10 – Spese per incarichi professionali per la realizzazione di attività specialistiche.
- SP11 – Spese per investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo o manutenzione di programmi informatici e licenze.
- SP12 - Spese per il personale (comprese missioni e trasferte) dipendente, a tempo indeterminato o determinato, destinato a tempo pieno o parziale alle attività dell'Intervento,

- compreso assegni di ricerca, borse di studio.
- SP13 – Spese per studi specifici su temi inerenti alla conservazione, all'uso e allo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche di interesse agricolo e alimentare.
- SP14 – Spese per il monitoraggio sanitario/fitosanitario ed eventuali analisi di laboratorio delle risorse genetiche animali e vegetali compresi i materiali eterogenei appropriati con un grado elevato di diversità genetica – conservate in situ/on farm e nelle collezioni ex situ.
- SP15 - Spese generali collegate alle spese SP05, SP06, SP10, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese relative agli investimenti previsti.
- SP016 - Spese generali indirette riferite ad affitto di locali, utenze energetiche, idriche e telefoniche, collegamenti telematici, manutenzione ordinaria, spese postali, etc. calcolate entro il limite massimo del 5% degli investimenti.

Per ulteriori specifiche sulle spese ammissibili si fa riferimento alle disposizioni generali emanate dall'AdGN e dall'AdGR.

Non è ammissibile a contributo l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario e che non sia recuperabile dallo stesso.

L'IVA è ammissibile solo per le attività istituzionali non commerciali svolte nell'ambito dell'intervento.

Pertanto, per richiedere a contributo l'IVA è necessario dimostrare:

- la sussistenza del regime di separazione delle attività ai fini IVA ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e ss. mm e ii;
- la non adesione a regimi forfettari per il pagamento dell'IVA;
- la non recuperabilità dell'IVA in quanto riferita ad attività istituzionali non commerciali svolte da ARSIAL fuori campo IVA per le quali non compete nessuna detrazione d'imposta. A tale scopo ARSIAL dovrà presentare una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante o da suo delegato.

A tale scopo ARSIAL dovrà presentare una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante o da suo delegato che contenga i seguenti punti:

- l'assenza di una partita IVA oppure, in caso di presenza di partita IVA, che sia adottato un regime di separazione delle attività ai fini IVA, sulla base della dichiarazione IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e ss. mm. e ii.;
- la presenza di registri IVA separati per le diverse attività, nonché l'avvenuta registrazione dei giustificativi di spesa rendicontati esclusivamente sul registro afferente alle attività istituzionali per le quali l'IVA è non recuperabile;
- che le spese rendicontate siano imputabili in via esclusiva all'attuazione dell'intervento e che le operazioni attive poste in essere dagli stessi enti pubblici nell'ambito del programma di attività siano attività istituzionali non commerciali;
- la non adesione ad un regime forfettario per l'IVA.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

L'IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:

- quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della

produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.Lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del programma di attività, in attività configurabile come commerciale;

- quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

**L'articolo 10 è così sostituito:**

**Articolo 10**  
***Obblighi e impegni del beneficiario***

ARSIAL è tenuto a:

- realizzare le attività previste dall'intervento conformemente al programma di attività allegato alla domanda di sostegno e approvato con atto di concessione dell'AdGR, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;
- garantire il rispetto della normativa generale sugli appalti;
- garantire che gli investimenti materiali e immateriali acquisiti siano utilizzati secondo la natura, gli obiettivi e l'uso inteso dal beneficiario quali descritti nell'intervento come approvato dall'Autorità di Gestione;
- fornire i dati e le informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione;
- consentire il regolare svolgimento dei controlli, compresa l'esibizione di documentazione richiesta dall'autorità competente. Fatte salve le norme in materia di aiuti di stato e in materia civilistica e fiscale nazionali, ARSIAL ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128, di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute siano resi disponibili su richiesta della Commissione e della Corte dei Conti europea sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento finale per l'operazione. Il periodo di tempo è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta motivata della Commissione. I documenti giustificativi della spesa sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica);
- rispetto del termine per la sottoscrizione e restituzione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 11;
- rispetto del termine per la realizzazione del programma di attività e di presentazione della domanda di pagamento del saldo previsto all'articolo 12;
- presentare la richiesta di riconoscimento di un caso di forza maggiore entro i termini previsti dalle disposizioni generali emanate dall'AdGR;
- assenza di prove false per ricevere il sostegno e di omissioni per negligenza;
- corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/129, agli articoli 5 e 6, e dalle disposizioni nazionali e regionali in materia.

Le inadempienze ai sopracitati obblighi possono essere accertate nell'ambito dei controlli sulle domande di sostegno o di pagamento o dei controlli effettuati a qualsiasi titolo da altre Autorità.

Qualora si accerti che un beneficiario non rispetti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno, l'aiuto non è pagato o è revocato in tutto o in

parte.

La disciplina delle riduzioni ed esclusioni per le inadempienze e le irregolarità riscontrate saranno stabilite con apposito provvedimento emanato dall'AdGR.

Nei casi di falsa attestazione, si applicano anche le sanzioni e le procedure previste dalla legge italiana.

**L'articolo 12 “Realizzazione dell'intervento, varianti e proroghe”, primo capoverso è così modificato:**

Il termine massimo per il completamento di un'operazione ammessa a finanziamento e la presentazione della domanda di pagamento del saldo decorre dalla data di notifica della concessione del sostegno ed è indicato nel provvedimento di concessione. La data di completamento dell'operazione coincide pertanto con la data di presentazione della domanda di pagamento del saldo, corredata della documentazione di rendicontazione prevista dal presente provvedimento. Il termine ultimo delle attività, compresa la presentazione della domanda di saldo, considerato che deve essere rispettato il termine della programmazione 2023-2027 che è il 31/12/2029, è fissato al 31/10/2028, fatte salve eventuali proroghe concesse dall'Autorità di Gestione.

**Il paragrafo “Documentazione da presentare a corredo delle domande di pagamento” dell'articolo 14 “Presentazione domande di pagamento e modalità di rendicontazione della spesa è così sostituito:**

Documentazione da presentare a corredo delle domande di pagamento

- 1) Relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati conseguiti nel corso della realizzazione del programma, a firma del legale rappresentante del beneficiario. Tale relazione dovrà:
  - descrivere gli investimenti e le attività realizzate in riferimento a quelle previste nel programma presentato con la domanda di sostegno e ammesso al finanziamento;
  - riportare i costi sostenuti sulla base dei costi ammissibili di cui al provvedimento di concessione;
  - riportare un elenco degli allegati alla domanda di pagamento.
- 2) Eventuale documentazione attestante i risultati conseguiti dal programma finanziato.
- 3) Quadro economico di riepilogo.
- 4) Elenco riepilogativo analitico dei giustificativi di spesa e dei relativi giustificativi di pagamento.
- 5) Copia dei giustificativi di spesa costituiti da fatture, buste paga, e altri documenti probatori di spesa equivalenti.
- 6) Copia dei giustificativi di pagamento relativi ai giustificativi di spesa di cui sopra, che ne dimostrino l'avvenuto pagamento e che siano tracciati, conformi alle disposizioni generali emanate dalle Autorità di Gestione nazionale e regionale.
- 7) Nel caso in cui siano state effettuate attività divulgative e dimostrative all'interno del programma di attività, relazione con l'indicazione degli argomenti trattati, della data degli eventi, corredati da eventuale documentazione fotografica e video concernente le attività realizzate, compresa la dimostrazione dell'adempimento degli obblighi di informazione e pubblicità, avendo cura di oscurare i volti delle persone effigiate ovvero utilizzando altro e adeguato sistema atto a rendere irricognoscibili le persone.
- 8) Check list “procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture – per autovalutazione ad uso dei beneficiari domanda di pagamento” debitamente compilate secondo il modello scaricabile sul sito [www.lazioeuropa.it](http://www.lazioeuropa.it) nella sezione PSR FEASR - Procedure attuative.
- 9) Documentazione relativa agli appalti pubblici di lavori servizi e forniture (documenti di gara, regolare esecuzione, ecc.).
- 10) Qualora sia ammessa a contributo l'IVA dovranno essere presentati:
  - dichiarazione IVA annuale che dimostri che sia adottato un regime di separazione delle attività

ai fini IVA ai sensi del D.P.R. 633/1972 e ss. mm. e ii;

- registri IVA separati per le attività commerciali e per le attività istituzionali, nonché evidenze dell'avvenuta registrazione di tutti i giustificativi di spesa rendicontati per i quali si richiede l'IVA esclusivamente sul registro afferente le attività istituzionali per le quali l'IVA è non recuperabile.

23) Documentazione relativa al rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità.

24) Documentazione relativa al le spese di personale e missione ed in particolare:

- copia della lettera d'incarico o dell'ordine di servizio con l'indicazione delle competenze del lavoratore e con i dettagli delle attività da svolgere nell'ambito del programma di attività, firmato dal responsabile dell'unità operativa coinvolta
- Buste paga.
- *Timesheet* con dettaglio giornaliero sia-delle ore dedicate alle attività del programma, sia delle attività svolte, compilato su base nominativa, sottoscritto dal personale che ha svolto l'attività. Il *timesheet* deve essere controfirmato dal legale rappresentante del beneficiario. Nel *timesheet* devono, inoltre, essere attestati il costo orario e il costo giornaliero e deve essere riportata la loro modalità di calcolo. Il *timesheet* deve essere compilato da personale dipendente a tempo determinato e indeterminato, da assegnisti e borsisti e, in generale, da personale che viene pagato tramite busta paga, mentre non deve essere compilato da consulenti esterni.
- Dichiarazione del rappresentante legale dell'ente che attesti le spese di personale sostenute, il costo giornaliero e il numero di giorni di impiego nelle attività del programma di attività, il costo totale, nonché il regolare versamento degli oneri fiscali e previdenziali di legge.
- Per ciascun dipendente, dichiarazione che tiene conto o delle ore lavorate dell'anno precedente o delle ore lavorabili secondo il contratto nazionale del lavoro applicato. In assenza di tale dichiarazione o nel caso di dichiarazione non debitamente giustificata si utilizzerà il valore medio di 1720 ore/anno per contratti full time, mentre per i contratti part time, le ore mediamente lavorate saranno calcolate proporzionalmente alla percentuale di part time (ad es. per contratti part time al 50% si utilizzerà il valore medio di 860 ore/anno).
- Per borse di studio e assegni di ricerca, documentazione relativa alle apposite procedure pubbliche di selezione realizzate e contratti stipulati prima dell'effettiva esecuzione delle attività, da cui risulti la tipologia di prestazione/attività da svolte rispetto al programma finanziato, la durata e la remunerazione.
- Giustificativi di pagamento quali mandati di pagamento e quietanze di pagamento delle ritenute e dei contributi. Nel caso di mandati di pagamento cumulativi e di F24 per il pagamento di contributi che avvengono in forma cumulativa per il personale dipendente, occorre presentare, oltre alla quietanza dell'F24 cumulativo, una dichiarazione con la specifica dei percipienti e il dettaglio degli importi versati per ciascun dipendente. Il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria. Per le fatture relative a consulenze esterne qualificate e per le fatture dei tecnici che prevedono il pagamento della ritenuta di acconto, oltre ai mandati di pagamento delle fatture e relative quietanze, devono essere presentate le quietanze dell'F24 di avvenuto pagamento dell'ritenuta d'acconto.
- Per le spese di missione, incarico di missione e relativo provvedimento di liquidazione. Dovranno, inoltre, essere allegate per ciascuna missione le copie delle ricevute fiscali (fattura, ricevuta fiscale, scontrino fiscale) relative ai pasti, i biglietti oblitterati dei mezzi di linea, le ricevute dei parcheggi e le ricevute fiscali (fattura o ricevuta fiscale) di eventuali soggiorni in bed and breakfast o alberghi.

25) Eventuale ulteriore documentazione prevista dal provvedimento di concessione sulla base delle specificità del programma.

In caso di operazioni realizzate al di fuori del territorio regionale, è necessario rispettare le condizioni previste all'articolo 3 "Ambito territoriale di intervento".

La commissione incaricata dell'istruttoria delle domande di pagamento può richiedere ulteriore

documentazione ritenuta necessaria ai fini del perfezionamento dell'istruttoria sulla base delle specificità del programma finanziato.

La documentazione presentata a corredo delle domande di pagamento deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

Le domande di pagamento, e relativi allegati, possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione, solo nel caso di errori palesi.

Le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.

La disciplina relativa al riconoscimento dell'errore palese e al ritiro della domanda di pagamento è stabilita nelle disposizioni generali emanate dall'AdGR.

**L'articolo 16 "Controlli ex post" è così sostituito**

**Articolo 16**  
*Controlli ex post*

Le operazioni effettuate in attuazione del presente provvedimento non sono sottoposte a controllo ex post in quanto non prevedono investimenti materiali (beni ammortizzabili).